Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 4 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20	In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(909)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 588.
Iscrizione nei ruoli d'onore della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1963;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 2 dicembre 1940, n. 1963, è sostituito dal seguente:
« Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi ruolo e categoria della Regia aeronautica, in servizio permanente o delle categorie in congedo, dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare e collocati a riposo o in congedo assoluto per mutilazioni riportate in incidenti di volo o per infermità o per lesioni causate da servizio di guerra, e per i quali non possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 46 del R. decreto-legge 24 settembre 1932, numero 1461, potranno essere iscritti, a vita, in speciali ruoli d'onore.

L'iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio insindacabile del Ministro per l'aeronautica, col grado e con l'anzianità posseduta nel grado stesso all'atto del collocamento a riposo o in congedo assoluto.

Però i sottufficiali e militari di truppa, già allievi della Regia Accademia o allievi ufficiali di complemento, che non abbiano potuto ottenere la nomina ad ufficiale per una delle cause suddette, potranno conseguire, contemporaneamente alla iscrizione nei ruoli d'onore, la nomina a sottotenente, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, ed essere considerati come appartenenti al ruolo servizi della Regia aeronautica.

Così pure i sottufficiali e militari di truppa che, dopo il collocamento a riposo o in congedo assoluto per i motivi sopraindicati, conseguano il diploma di licenza rilasciato da un Istituto di istruzione media superiore, Regio o pareggiato, potranno essere iscritti nel ruolo d'onore della Regia aeronautica col grado di sottotenente dell'Arma o Corpo e ruolo, ai quali appartenevano al momento della cessazione dal servizio.

Detta iscrizione avrà luogo a domanda, previo giudizio favorevole della Commissione superiore d'avanzamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 589.

Trattamento economico dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore al seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità spettante agli ufficiali dei carabinieri Reali per spese di domestico e governo quadrupedi è stabilita in lire 150 mensili.

Art. 2.

L'indennità militare speciale spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dei carabinieri Reali, agli appuntati ed ai carabinieri raffermati, è stabilita nelle seguenti misure annue:

colonnello	lire 4500
tenente colonnello	» 4000
maggiore e 1° capitano	» 3750
capitano	» 3500
tenente	» 3000
sottotenente	» 2500
maresciallo maggiore	» 2250
maresciallo capo	» 2000
maresciallo d'alloggio	» 1750
brigadiere	» 1500
vice brigadiere	» 1250
appuntato	» 1000
carabiniere raffermato	» 750

Art. 3.

L'indennità di cui all'articolo precedente è estesa agli ufficiali generali dei carabinieri Reali ed al Comandante generale dell'Arma, ai quali verrà corrisposta nella misura annua di lire 6000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 590.

Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1551;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 5. — Il sottufficiale prigioniero di guerra non può durante la prigionia conseguire l'avanzamento, però la prigionia non interrompe il computo dell'anzianità ».

« Art. 6. — Per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Comando generale della Regia guardia di finanza, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara, se nulla osti, a che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia, che abbia ottenuto la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto idoneo, dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso al ritorno dalla prigionia purchè abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Nella promozione gli sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La promozione ha luogo, a tutti gli effetti, anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

Se con l'anzianità come sopra stabilita il sottufficiale risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione, se giudicato idoneo, soltanto dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

« Art. 7. — Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se giudicato idoneo dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso, sempre quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il sottufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, se con l'anzianità attribuitagli risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione con le norme stabilite nell'ultimo comma del precedente art. 6.

Il sottufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore, abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione. In tal caso gli viene attribuita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Quando non abbia compiuto il detto periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La successiva promozione è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio, conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno ai soli effetti giuridici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 591.

Integrazione del fondo autorizzato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione e ricostruzione di opere di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, con il quale fu autorizzata un'assegnazione di 500 milioni per l'esecuzione di lavori di urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuto che, in dipendenza dell'aumento verificatosi nel costo dei materiali e della mano d'opera, rendesi necessario integrare la predetta autorizzazione di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di L. 500.000.000 autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, è aumentato di L. 300.000.000.

Il Ministro per il tesoro procederà con propri decreti alla inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della maggiore somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive modificazioni, nonchè dalle leggi 22 giugno 1939, n. 1002, e 23 gennaio 1941, n. 47, per opere pubbliche di bonifica a pagamento non differito, è ridotta di L. 300.000.000.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 592.

Nuove modificazioni sulla composizione della Consulta regionale per la Sardegna e del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, che istituisce l'Alto Commissariato per la Sardegna, modificato dal R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comandante della legione locale del Corpo delle foreste interviene alle riunioni della Consulta regionale a norma del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, e fa parte del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario previsto dall'art. 7 del citato decreto legislativo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1945, n. 593.

Provvidenze per l'agricoltura in Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per l'alimentazione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai coltivatori diretti della Sardegna, singoli o riuniti in cooperative, danneggiati a causa dell'invasione delle cavallette e della siccità verificatesi in quest'anno, sono concessi, per acquisto di scorte, dagli Istituti di credito agrario, prestiti ammortizzabili fino a cinque anni ad un tasso di favore da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro col contributo del 3 % a carico dello Stato. In luogo di tali prestiti, ai coltivatori predetti che ne facciano richiesta è concesso dallo Stato un contributo pari al 33 % della somma da spendere per l'acquisto delle scorte medesime.

Le stesse provvidenze sono estese agli allevatori diretti danneggiati dalla siccità o dalla invasione delle cavallette o da epizoozia.

Art. 2.

Ai coltivatori ed agli allevatori indicati nell'articolo precedente sono concessi dagli Istituti di credito agrario prestiti di esercizio ad un tasso di favore da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, col concorso del 3 % da parte dello Stato. A richiesta del mutuatario, il pagamento è ripartito in rate annuali fino al massimo di tre, fermo restando il contributo statale.

Art. 3.

Ai piccoli proprietari ed ai piccoli allevatori della Sardegna, danneggiati in conformità dell'art. 1, è concessa, per l'anno solare 1946 l'esenzione, fino al limite massimo complessivo di L. 400, dal pagamento dell'imposta sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario e dell'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie e sull'industria del bestiame, limitatamente alla quota erariale.

Ai fini del presente articolo sono considerati piccoli proprietari quelli inscritti per un estimo non superiore a L. 4000 e piccoli allevatori quelli nei cui confronti è stato accertato un reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non superiore a L. 15.000.

Art. 4.

Ai coltivatori diretti della Sardegna, i quali conferiscono ai granai del popolo la quota di cereali da essi dovuta per l'annata agraria 1944-1945, sono assegnati gratuitamente 4 metri di cotonate per ogni quintale di cereale conferito, con un minimo di 4 metri per persona di famiglia.

Art. 5.

E' assegnato un contributo di L. 6000 per ettaro ai coltivatori diretti della Sardegna che nell'annata agraria 1944-1945 abbiano raccolto cereali in misura inferiore a due volte le sementi.

Tale contributo non potrà, in nessun caso, superare le 15.000 lire per ditta.

Art. 6.

I contributi e le provvidenze di cui al presente decreto saranno disposti dagli ispettorati agrari provinciali su domanda in carta libera degli interessati.

Art. 7.

Ai fini del presente decreto, è coltivatore diretto colui che coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persona della sua famiglia; è allevatore diretto colui che, col lavoro prevalentemente proprio o di persona della sua famiglia, custodisce e amministra il gregge o lo armento.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO — GRONCHI — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 594.

Concessione di un contributo straordinario di L. 100 milioni a favore della Croce Rossa Italiana ad integrazione del bilancio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 100.000.000 a favore della Croce Rossa Italiana, per assicurarne il funzionamento.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, numero 595.

Sospensione della indennità di rappresentanza ai funzionari dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso il Ministero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1581, concernente la concessione di una indennità di rappresentanza ai funzionari di gruppo A dell'Amministrazione coloniale distaccati a prestare servizio nel Ministero;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La corresponsione della indennità per spese di rappresentanza ai funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso il Ministero, prevista dal R. decreto 29 luglio 1927, n. 1531, è sospesa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto di nomina del commissario della Società anonima italiana d'assicurazioni « Savoia », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;
Visto il decreto presidenziale in data 16 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 88 del 30 novembre 1944, con il quale il rag. Filippo Filippi è stato nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni « Savoia », con sede in Genova, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;
Considerato che con la liberazione dell'Italia settentrionale sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;
Vista la domanda della Direzione generale della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 16 agosto 1944, con il quale il rag. Filippo Filippi fu nominato commissario della Società anonima italiana d'assicurazioni « Savoia », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

PARRI

(1693)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1945.

Revoca del decreto di nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;
Visto il decreto presidenziale in data 16 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 87 del 28 novembre 1944, con il quale il rag. Alfredo Marzocchi è stato nominato commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della società in tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;
Considerato che con la liberazione dell'Italia settentrionale sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;
Vista la domanda della Direzione generale della predetta società tendente ad ottenere il ripristino del suo normale funzionamento in tutto il territorio liberato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 16 agosto 1944, con il quale il rag. Alfredo Marzocchi fu nominato commissario della Società cattolica di assicurazione, anonima cooperativa, con sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

PARRI

(1692)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Società nazionale « Dante Alighieri ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in pari data col quale viene revocato il decreto presidenziale 5 maggio 1945, relativo alla gestione straordinaria della Società nazionale « Dante Alighieri »;

Ritenuta la improrogabile necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente predetto, anche ai fini della predisposizione di un nuovo statuto, che riporti l'organizzazione della « Dante Alighieri » sulla base di principî democratici;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, in relazione all'art. 6 dello statuto dell'Ente, approvato con R. decreto del 18 luglio 1935;

Decreta:

Il prof. Umberto Calosso è nominato commissario straordinario della Società nazionale « Dante Alighieri » con i poteri spettanti agli organi di amministrazione dell'Ente. Il medesimo provvederà nel più breve tempo possibile a sottoporre all'approvazione governativa, sulla base delle proposte dei soci, il nuovo statuto della Società nazionale « Dante Alighieri ».

Roma, addì 27 settembre 1945

PARRI

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1598)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia » con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Società anonima di assicurazioni « Danubio-Concordia », con sede in Roma, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », con sede in Roma, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1597)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Monde Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Monde Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La rappresentanza generale della Compagnia francese di assicurazioni « Le Monde Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1596)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un diritto di contingenza ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, concernente provvedimenti per l'industria assicurativa;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad applicare ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, un diritto di contingenza fino alla misura del 6 % del premio per le assicurazioni in caso di morte miste e combinate a capitale e rendita e fino alla misura del 3 % per le assicurazioni in caso di vita, di rendite differite e per tutte le assicurazioni a premio unico.

Roma, addì 17 agosto 1945

(1594) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, piazza P. Ferrari, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. comm. Amantia Vincenzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

(1463) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Officine Strebel », con sede in Monza, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Officine Strebel » (fabbrica apparecchi e impianti elettrici), con sede in Monza, via Aldo Sette n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Officine Strebel », con sede in Monza, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Colombo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Enrico Petersen (fabbrica articoli medici e chirurgici), con sede in Milano, via Cosimo del Fante n. 13, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giuseppe Centonze.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1465)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, viale Maino, 6, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marino Scibè.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

(1422) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 642/39, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società per azioni « Osram » di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici (fabbricazione lampade elettriche), con sede in Milano, via Broggi n. 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società per azioni « Osram » società riunite Osram Edison-Clerici, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Leopoldo Targiani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

(1421) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, e nomina del sequestratario

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, via Schiapparelli n. 11 (impianti riscaldamento), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Speier e Grossi », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Marchesi Virginio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1512)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Trotz Felix », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Trotz Felix » (fabbricazione materiale per ferrovie), con sede in Milano, via C. Alberti, n. 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Trotz Felix », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Maltempi Lucio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1510)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Revisione dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli per la campagna 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 24, con il quale la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, anteriori alla gestione 1944-45, è stata demandata ad apposite Commissioni provinciali;

Riconosciuta la necessità di procedere con la massima sollecitudine alla chiusura, revisione ed approvazione dei rendiconti relativi anche alla gestione di ammasso dei prodotti agricoli della campagna 1944-45;

Decreta:

Le Commissioni provinciali per l'esame dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono incaricate di procedere anche alla revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli per la campagna 1944-45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1695)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto dell'Autorità Militare Alleata della provincia di Forlì, in data 3 febbraio u. s., con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Forlì, ente morale con sede in Forlì, e vennero nominati i signori Giovanni Querzoli e avv. Remolo Bondi, rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa medesima;

Decreta:

I signori Giovanni Querzoli ed avv. Remolo Bondi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Forlì, ente morale con sede in Forlì, per il quinquennio 1945-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1493)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Direzione generale del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza).

Art. 2.

Il dott. Francesco Giugni fu Gerardo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Praia a Mare (Cosenza) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(1676)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1945.

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il sig. Pasquale Noce fu Ignazio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vaccarizzo Albanese (Cosenza);

il sig. dott. Francesco Antonio Fasanella fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Peschici (Foggia);

il sig. Savino Torraco fu Tommaso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortanova (Foggia);

il sig. Pasquale Aufiero fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Paolina (Avellino);

il sig. Antonio Celli fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Pietro Apostolo (Catanzaro);

il sig. Vincenzo Di Biagio di Romualdo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelcastagna (Teramo);

il sig Domenicantonio Berardino fu Silvestro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casacalenda (Campobasso);

il sig. Ottaviani Giovanni fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Petritoli (Ascoli Piceno);

il sig. Vecchioni Antonio fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Pietrangeli (Ascoli Piceno);

il sig. Bonfigli Annibale fu Raffaele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Grottazzolina (Ascoli Piceno);

il sig. Moretti Giuseppe fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sanginesio (Macerata);

il sig. Castiglioni marchese Guido fu Filippo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cingoli (Macerata);

il sig. Serra Luigi fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari);

il sig. Puxeddu Federico fu Priamo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamar (Cagliari);

il sig. Pisano Giovanni fu Raffaele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusdemaria (Cagliari);

il sig. Ardu Massimo fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari);

il sig. Uras Nicolino fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Solarussa (Cagliari);

il sig. Masala Raimondo fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Furtei (Cagliari);

il sig. Melis Mario di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari);

il sig. Ligas don Giovanni fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortacesus (Cagliari);

il sig. Atzeni Luigi fu Antonio Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1674)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale in data 1° ottobre 1941, con il quale l'avv. Giandomenico Delfino è stato nominato amministratore straordinario della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia;

Considerato che l'avv. Delfino ha rassegnato le dimissioni dal detto incarico e che quindi occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

L'avv. Giandomenico Delfino cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Compagnia nazionale per il cotone d'Etiopia.

Il dott. Dante Coda è nominato amministratore straordinario delle attività della Compagnia medesima nel Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 settembre 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1649)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.
Nuova tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che stabilisce l'obbligo da parte dei contribuenti di corrispondere le indennità dovute al personale delle dogane e ai militari della Regia guardia di finanza per le operazioni compiute fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale del 18 ottobre 1940 che stabilisce la misura delle indennità da corrispondersi per servizi straordinari doganali nell'interesse del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1926 che detta norme per la liquidazione, il pagamento e la contabilizzazione delle indennità suddette;

Visto l'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, che attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di stabilire la misura delle indennità;

Ritenuta la necessità di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto 18 ottobre 1940;

Determina:

Alla tabella delle indennità dovute dai contribuenti per operazioni doganali straordinarie approvata con decreto Ministeriale 18 ottobre 1940, è sostituita quella unita al presente decreto.

Prima di procedere alla ripartizione delle indennità che saranno liquidate in base alla unita tabella e alle note di massima che ad essa fanno seguito, verrà fatto un prelevamento del 25 % da versarsi a favore del Fondo di previdenza per il personale delle dogane o del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza, secondochè si tratti di compensi spettanti all'uno o all'altro personale, in aggiunta alle quote assegnate ai fondi stessi dall'art. 8 delle norme approvate con decreto Ministeriale 26 marzo 1926.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre nelle provincie già restituite all'Amministrazione italiana.

Nei territori non ancora ritornati alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Tabella delle indennità per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio

FUNZIONARI DELEGATI AI SERVIZI	Servizi in dogana oltre l'orario normale			Servizi fuori circuito doganale o a bordo di natanti			Compenso massimo per ogni giornata			
	di giorno		di notte	di giorno		di notte	in giorni feriali o in ore diurne esclusi i servizi fuori comune	in giorni festivi o di notte	servizio fuori comune	
	sino a due ore	per ogni ora successiva	assegno supplementare per ogni ora	sino a due ore	per ogni ora successiva	assegno supplementare per ogni ora			senza pernottazione	con pernottazione
Funzionari di gruppo *A-B-C*	50	25	15	75	30	15	200	300	400	500
Commessi	25	12	7	38	15	7	100	150	200	250
Regia guardia di finanza:										
Ufficiali	50	25	15	75	30	15	200	300	400	500
Marescialli	30	15	8	40	18	8	130	180	220	270
Brigadieri e sottobrigadieri	30	13	8	40	16	8	120	180	220	270
Appuntati e guardie	20	10	5	35	12	5	70	100	150	200

NOTE

1. — Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 %.

A tale effetto i servizi resi in dogana si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2. — Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili accostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3. — Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4. — Agli effetti del computo delle indennità, si considerano come ore di servizio anche quelle impiegate nel viaggio e nel tragitto per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione.

5. — Quando in uno stesso giorno vengano compiuti servizi fuori dell'orario normale con anticipazione e con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, quand'anche si tratti di compimento di unica operazione.

6. — Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori orario, ed operazioni fuori comune, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori comune.

Quando si compiono operazioni in parte di giorno e in parte di notte, la somma massima che il funzionario potrà percepire è quella stabilita per le ore di notte.

7. — Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

8. — Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliate al prezzo del biglietto di andata e ritorno.

In mancanza di servizi pubblici la ditta ha la facoltà o di fornire mezzi decorosi di trasporto o di rimborsare la spesa sostenuta dal funzionario.

Per le piccole distanze da percorrere con mezzi propri su via ordinaria spetta al funzionario un compenso chilometrico di L. 5. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro completo.

9. — Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10. — Quando il servizio straordinario prestato in dogana, oltre l'orario di ufficio, non costituisca semplice anticipo o continuazione dell'orario normale, ma rappresenta una effettiva ripresa di lavoro, sarà dovuta una maggiorazione fissa pari all'assegno supplementare stabilito dalla presente tabella per un'ora di notte, con l'obbligo da parte della ditta di fornire il mezzo di trasporto o di rimborsarne le spese.

(1678)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9 dal 1° al 15 maggio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Brindisi	Francavilla Fontana	Cap	—	1
Campobasso	Santa Croce di Magliano	P	—	1
Firenze	Castelfiorentino	E	—	1
Id.	Fucecchio	B	—	1
Foggia	Accadia	O	—	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	—	1
Id.	Monteleone di Puglia	O	—	1
Id.	Motta Montecorvino	E	—	2
Nuoro	Villagrande	E	—	1
Potenza	Calvello	B	—	1
Roma	Roccagiovine	B	—	1
Salerno	Eboli	B	1	—
Id.	Angri	B	—	1
Id.	San Severino Rota	B	—	1
			1	14
	Carbonchio sintomatico			
Catania	Bronte	B	—	2
Foggia	Rignano Garganico	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica			
Avellino	Greci	B	—	1
Id.	Ariano Irpino	B	6	12
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	1	—
Id.	Altamura	B	—	1
Benevento	Apice	B	4	3
Id.	Paduli	B	2	—
Cosenza	Calopezzati	B	10	—
Id.	Cassano Jonico	B	3	17
Id.	Id.	O	—	5
Id.	Castrovillari	B	6	—
Id.	Cerchiara di Calabria	B	12	—
Id.	Corigliano Calabro	B	6	9
Id.	Crasia	B	8	2
Id.	Longobucco	B	—	1
Id.	Morano Calabro	B	—	6
Id.	Rose	B	6	3
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Cap	3	—
Id.	Id.	S	—	4
Id.	Rende	B	—	10
Id.	Rossano	B	15	10
Id.	Id.	O	—	12
Id.	San Basile	B	—	10
Id.	San Pietro in Gu	B	5	5
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Cap	2	—
Foggia	Cerignola	B	9	3
Id.	San Severo	OCapB	2	3
Id.	Orta Nova	BOS	9	—
Id.	Foggia	BS	12	8
Id.	Lucera	BS	5	4
Id.	Manfredonia	B	4	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Foggia	Bovino	B	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O Cap	—	2
Id.	Torremaggiore	B	—	4
Id.	San Giovanni Rotondo	B	—	3
Id.	Orsara di Puglia	B	—	1
Frosinone	Guarcino	O	—	20
L'Aquila	Carsoli	B	—	1
Littoria	Littoria	B	1	—
Matera	Matera	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Napoli	Vico Equense	O	—	1
Id.	Massalubrense	B	2	—
Id.	Sessa Aurunca	B	—	2
Nuoro	Austis	B	1	5
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Belvì	B	—	2
Id.	Bitti	B	4	3
Id.	Id.	O	3	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Bolotana	B	—	5
Id.	Borore	B	—	7
Id.	Id.	O	—	4
Id.	Bortigali	B	—	6
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Bosa	B	—	1
Id.	Cuglieri	B	—	1
Id.	Dorgali	B	—	4
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Dualchi	B	—	5
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Fonni	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Gavoi	B	—	1
Id.	Lula	B	—	4
Id.	Macomer	B O	—	10
Id.	Magomadas	B	—	1
Id.	Montresta	B	—	4
Id.	Nuoro	BOS	—	8
Id.	Oliena	B	—	4
Id.	Olzai	B	—	1
Id.	Onani	B	—	1
Id.	Oniferi	B O	—	6
Id.	Orani	B	—	4
Id.	Id.	O	—	5
Id.	Orgosolo	B	—	2
Id.	Orotelli	B	—	3
Id.	Ortueri	B	—	2
Id.	Orune	BOS	18	7
Id.	Osidda	B O	7	5
Id.	Ottana	BOS	5	4
Id.	Sarule	B O	4	6
Id.	Silanus	B	—	2
Id.	Sindia	B	—	1
Id.	Sorgono	B	1	3
Id.	Suni	B	2	3
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Teti	B O	4	5
Id.	Tresnuraghes	B	1	
Id.	Urzulei	B	—	1
Potenza	Lagonegro	B	—	2
Rieti	Pescorocchiano	B	—	13
Id.	Fiamignano	B	—	3
Id.	Id.	O	—	2
Roma	Albano	B	4	—
Id.	Artena	B	2	—
Id.	Campagnano	B	—	1
Id.	Castel Madama	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Roma	Guidonia	B	1	—
Id.	Lanuvio	B O	1	1
Id.	Mandela	B	—	3
Id.	Nettunia	B O	1	3
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Pomezia	B	4	—
Id.	Roma	B	27	15
Id.	Gallicano	B	—	2
Id.	San Gregorio	B	1	1
Id.	Tivoli	B	4	—
Id.	Trevignano	B	—	3
Id.	Velletri	B	—	2
Id.	Vicovaro	B	—	5
Salerno	Pontecagnano	B	2	—
Id.	Piaggine	B	2	—
Id.	Ceraso	B	—	1
Sassari	Alà dei Sardi	B	1	—
Id.	Alghero	B	—	3
Id.	Amela	B	4	—
Id.	Arzachena	B	—	3
Id.	Benetutti	B	5	—
Id.	Bonorva	B	1	—
Id.	Buddusò	B	2	—
Id.	Burgos	B	1	—
Id.	Cheremule	B	—	1
Id.	Calangianus	B	1	—
Id.	Id.	B	4	—
Id.	Esporlatu	B	1	—
Id.	Florinas	B	1	1
Id.	Giave	B	1	—
Id.	Illorai	B		—
Id.	Ittireddu	B	3	—
Id.	Ittiri	B	1	—
Id.	Luras	B	1	—
Id.	Mores	B	1	—
Id.	Nule	B	1	—
Id.	Nulvi	B	—	1
Id.	Osilo	B	4	1
Id.	Ozieri	B	1	—
Id.	Padria	B	2	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	1
Id.	Sirico	B	—	5
Id.	Torralba	B	1	—
Viterbo	Montefiascone	B	—	1
Id.	Monterosi	B O	—	1
Id.	Nepi	B O	—	1
Id.	Piansano	B O	2	—
Id.	Tuscania	B O	—	1
Id.	Viterbo	B O S	—	2
			298	409
Malrossino dei suini				
Ancona	Osimo	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	5	2
Avellino	Gesualdo	S	—	10
Id.	Frigento	S	—	3
Id.	Sturno	S	—	1
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	4
Ragusa	Scicli	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	2
Terni	Acquasparta	S	—	1
Verona	Gazzo Veronese	S	—	1
			9	27

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Peste e setticimia dei suini				
Aosta	Pedanca	S	1	—
Id.	Ivrea	S	1	—
Ancona	Ancona	S	1	—
Id.	San Marciano	S	—	2
Id.	Senigallia	S	2	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	1
Id.	Amandola	S	1	—
Id.	Ascoli Piceno	S	1	1
Id.	Comunanza	S	4	—
Id.	Folignano	S	—	1
Id.	Monsampolo	S	1	—
Id.	Pedaso	S	—	2
Id.	Porto San Giorgio	S	—	1
Id.	Ripatransone	S	—	1
Avellino	Calitri	S	3	4
Id.	Montella	S	7	1
Id.	Paternopoli	S	4	1
Id.	San Martino Valle Caudina.	S	11	3
Bari	Toritto	S	—	4
Benevento	Paduli	S	—	1
Id.	Buonalbergo	S	—	1
Campobasso	Casacalenda	S	1	4
Id.	Boiano	S	—	4
Id.	Montenero Bis	S	1	1
Id.	Frosolone	S	—	4
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	3	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Ortona	S	5	—
Id.	Pollutri	S	1	—
Id.	Vasto	S	12	—
Cosenza	Albidona	S	4	—
Id.	San Lorenzo Belizzi	S	5	—
Firenze	Castelfiorentino	S	—	1
Id.	Campi	S	—	4
Id.	Montaione	S	—	1
Foggia	Monteleone di Puglia	S	7	4
Id.	Chieuti	S	—	1
Id.	Motta Montecorvino	S	—	1
Id.	San Severo	S	—	1
Id.	Pietramontecorvino	S	2	—
Id.	Serracapriola	S	1	—
Id.	Foggia	S	1	—
Id.	Cagnano Varano	S	1	—
Id.	Volturino	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—
Frosinone	Roccasecca	S	2	—
L'Aquila	L'Aquila	S	—	4
Id.	Scoppito	S	—	1
Id.	Sulmona	S	—	1
Id.	Tornimparte	S	—	1
Rieti	Rieti	S	—	2
Teramo	Montorio al Vomano	S	—	18
Viterbo	Civitacastellana	S	1	—
			90	77
Farcino criptococcico				
Agrigento	Agrigento	E	1	1
Avellino	Montoro Inferiore	E	1	—
Bari	Alberobello	E	1	—
Id.	Altamura	E	1	—
Id.	Comosa	E	1	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	1	—
Id.	Putignano	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico*			
Brindisi	Francavilla Fontana	E	1	1
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Bilocca	E	2	—
Id.	Sutera	E	1	—
Id.	Vallelunga	E	2	—
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	5	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	2	—
Id.	Misterbianco	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Id.	Trecastagni	E	1	—
Catanzaro	Cutro	E	13	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	Marcianise	E	2	—
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—
Id.	Afragola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Aversa	E	1	—
Potenza	Banzi	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Campagna	E	1	—
Sassari	Porto Torres	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	3	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Id.	Solarino	E	1	—
Taranto	San Giorgio Jonico	E	1	—
			65	3
	Rabbia			
Catania	Bronte	Can	—	3
Chieti	Frisa	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	1
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	Can	—	1
Messina	Tusa	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	1
Id.	Velletri	Can	—	1
Salerno	Nocera Inferiore	Can	1	—
Id.	Altavilla Silentina	Can	1	—
Teramo	Ancarano	Can	—	1
Terni	Terni	Can	—	2
Viterbo	Orte	Can	1	—
			3	12
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	5	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	9	—
Avellino	Aquilonia	O	6	—
Id.	Calitri	O	28	—
Id.	Caposele	O	—	3
Bari	Altamura	O	2	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	4	—
Id.	Grumo Appula	O	2	—
Id.	Noci	O	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	O	6	—
Id.	Castelfranco in Miscano	O	8	3
Id.	Montefalcone di Valfortore	O	4	—
Campobasso	Agnone	O	—	4
Id.	Frosolone	O	—	14

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
Campobasso	Belmonte del Sannio	O	—	1
Id.	Pietrabbondante	O	4	—
Id.	Pietracatella	O	—	1
Id.	Sepino	O	—	1
Id.	Termoli	O	—	1
Id.	San Martino in Pensilis	O	—	1
Id.	Montagano	O	—	1
Catanzaro	Albi	O	—	1
Id.	Belvedere Spinello	O	—	2
Id.	Borgia	O	—	1
Id.	Catanzaro	O	11	3
Id.	Cirò	O	4	—
Id.	Crichi Simeri	O	—	3
Id.	Crotone	O	2	—
Id.	Fossato Serralta	O	—	1
Id.	Garaffa	O	—	5
Id.	Girifalco	O	—	2
Id.	Isola Capo Rizzuto	O	—	9
Id.	Magisano	O	—	3
Id.	Maida	O	3	16
Id.	Mesoraca	O	—	5
Id.	Roccabernarda	O	—	1
Id.	Scandale	O	—	2
Id.	Sellia	O	—	3
Id.	Squillace	O	—	6
Id.	San Mauro Marchesato	O	—	1
Id.	Soveria Mannelli	O	2	—
Id.	Verzino	O	—	12
Id.	Zagarise	O	—	10
Chieti	Montenerodomo	O	3	—
Id.	Roio	O	5	—
Id.	Vasto	O	2	—
Cosenza	Cassano Jonico	O	—	1
Id.	Corigliano Calabro	O	6	—
Id.	Rossano	O	—	15
Foggia	San Marco in Lamis	O	15	2
Id.	Rignano Garganico	O	5	2
Id.	Chieuti	O	10	2
Id.	Apricena	O	12	—
Id.	Orta Nova	O	3	—
Id.	Serracapriola	O	21	—
Id.	Foggia	O	22	—
Id.	Torremaggiore	O	8	—
Id.	Troia	O	1	—
Id.	San Severo	O	15	—
Id.	Lucera	O	11	—
Id.	Manfredonia	O	2	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	8	—
Id.	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Pietramontecorvino	O	3	—
Id.	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Orsara di Puglia	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Celenza Valfortore	O	1	—
Id.	Deliceto	O	4	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Sesina	O	1	—
Id.	Volturino	O	1	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	—	2
Frosinone	Paliano	O	20	—
Id.	Alatri	O	14	—
Id.	Trevi nel Lazio	O	10	—
Id.	Ceprano	O	10	—
Id.	Guarcino	O	—	30

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Bisegna	O	—	1
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Collepietro	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Corfino	O	—	1
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterna	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	—	1
Id.	Pescina	O	—	1
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	—	1
Id.	Prata D'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	—	1
Id.	Prezza	O	—	1
Id.	Raiano	O	—	1
Id.	Roccacasale	O	—	1
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	San Demetrio	O	—	1
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	—	1
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Sulmona	O	—	1
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	—	1
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	2	—
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Genzano	O	4	—
Id.	Marsiconuovo	O	3	—
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	3	—
Id.	Tito	O	2	—
Id.	Tolve	O	2	—
Rieti	Leonessa	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagna	O	5	3
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Guidonia	O	—	1
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettunia	O	—	5
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	17	3
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	—	2
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Velletri	O	3	—
Salerno	San Gregorio Magno	O	—	2
Id.	Padula	O	2	—
Id.	Piaggine	O	4	2
Id.	Sanza	O	2	2
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	2	1
Id.	Montecorvino Rovella	O	1	—
Id.	Vallo della Lucania	O	2	—
Id.	Eboli	O	—	1
Id.	Sant'Angelo Fasanella	O	—	2
Id.	Buccino	O	—	2
Taranto	Ginosa	O	1	—
Id.	Martina Franca	O	2	—
Teramo	Montorio al Vomano	O	—	7
Terni	Amelia	O	1	—
Id.	Terni	O	1	2
Viterbo	Ischia	O	—	1
			481	2.9
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Matera	Accettura	O	—	1
Id.	Montalbano Jonico	O	—	1
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			2	2
	Aborto epizootico			
Lucca	San Romano	O	—	1
			—	1
	Brucellosi			
Aosta	Villanova Baltea	C	1	—
Id.	Val di Rema	C	1	—
Id.	Pavone Canavese	C	1	—
			3	—
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Carovigno	O	2	—
Lecce	Lecce	O	2	—
Id.	Surbo	O	1	—
			5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli			
Ascoli Piceno	Amandola	B	2	—
Id.	Comunanza	B	1	—
			3	—
	Colera dei polli			
Catania	Ramacca	P	1	—
Nuoro	Villagrande	P	—	1
			1	1
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	3	2
Id.	Carassai	P	2	—
Id.	Comunanza	P	2	3
Id.	Force	P	3	—
Id.	Petritoli	P	4	—
Id.	Ripatransone	P	2	—
Id.	Santa Vittoria in Matenano	P	2	—
Terni	Monte Castrilli	P	—	2
Id.	Montegabbione	P	1	—
Verona	Cerea	P	—	1
			19	[illegible]
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Aosta	Courgnè	P	1	—
Ancona	Ostra Vetere	P	2	—
Id.	Ancona	P	2	—
Id.	Senigallia	P	2	—
Avellino	Bagnoli Irpino	P	6	—
Id.	Cassano	P	23	—
Id.	Montella	P	11	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	41	—
Id.	Zungoli	P	48	[illegible]
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Potenza	Corleto Perticara	P	5	—
Salerno	Sanza	P	2	1
Id.	Postiglione	P	2	1
Id.	Padula	P	2	1
Id.	Campagna	P	2	—
	Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli			
Salerno	Montesano	P	2	—
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Vicenza	Bassano del Grappa	P	11	1
Id.	Pozzoleone	P	7	2
Id.	Quinto Vicentino	P	8	2
			191	11

RIEPILOGO
dal 1° al 15 maggio 1945 - N. 9

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico		14	15
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	17	128	707
4	Malrossino dei suini	8	14	33
5	Peste e setticemia dei suini	16	54	167
6	Farcino criptococcico	14	38	68
7	Rabbia	10	12	15
[illegible]	Rogna	21	184	700
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	4
10	Aborto epizootico	1	1	1
11	Brucellosi	1	3	3
12	Vaiuolo ovino	2	3	5
13	Diarrea dei vitelli	1	2	3
14	Colera dei polli	2	2	2
15	Peste aviaria	3	10	27
16	Laringo tracheite infettiva dei polli		22	202

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 3

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Tresca Giovanni fu Luigi, domiciliato in Benevento, vico Dismede, 12, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 50, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Tresca Giovanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % - 1951 per l'importo di L. 5000, presentati per la sostituzione in buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1277)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	554955	Parrella Emilio fu Nicola, domiciliato a Montorsi di S. Angelo a Cupolo (Benevento).	17,50
Id.	849247	Parrella Margherita di Angelo, nubile, domiciliata in Arpaise (Benevento).	350 —
Id.	782689	Confidenza Castallo-Fratelli, in Teano (Caserta)	1.400 —
Id.	774453	D'Ermo Eduardo fu Francesco, domiciliato a Mignano (Caserta), ipotecata per cauzione.	87,50
Id.	256493 (Solo per la proprietà)	Corsetti Lucia fu Giovanni, moglie di Vincenzo Beltrami, domiciliata a Roma, con usufrutto vitalizio a Corsetti Adele fu Giovanni in Veronesi.	133 —
Cons. 3,50 % (1902)	30581	Opera di Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania). .	14 —
Prest. Red. 3,50%	151091	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania.	1.358 —
Id.	147237	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania), rappresentata dalla Deputazione della chiesa parrocchiale S. Maria di Randazzo.	920,50
Id.	137722	Opera Pia Giovannella Dequatris. in Randazzo (Catania). .	42 —
Id.	131055	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	1.134 —
Id,	54169	Come sopra	938 —
Id.	10024	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	382826	Opera parrocchiale Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania).	7 —
Id.	248917	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania) .	3.017 —
Id.	229357	Opera parrocchiale Giovannella Deqùatris, in Randazzo (Catania).	175 —
Id.	210230	Opera Pia De Quatris, in Randazzo (Catania)	3,50
Id.	187342	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania) .	10,50
Rend. 5 %	199515 (Solo per la proprietà)	Figuccio Michela fu Stefano, moglie di Figuccio Vincenzo, domiciliata a Trapani; con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	199517 (Solo per la proprietà)	Figuccio Liberale fu Stefano, interdetto sotto la tutela di Figuccio Vincenzo fu Pietro, domiciliato a Trapani, con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	194444	Ferrone Ottavio fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco ved. Ferrone, domiciliato a Capua (Napoli).	600 —
Id.	10888	Napolitano Ester di Francesco, nubile, domiciliata a Nola (Caserta), vincolata per dote.	1.200 —
Id.	15814	Raimondo Francesco di Tommaso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Castelbuono (Palermo).	150 —
Id.	126328	Satariano Pietra o Pietrina di Giuseppe, moglie di Spataro Francesco, domiciliata a Caltanissetta, vincolata per dote.	920 —
Id.	126329	Come sopra	80 —
Id.	395698	Rucco Elvira di Vincenzo, nubile, domiciliata a Venafro (Campobasso), con usufrutto vitalizio a favore di Baggi Ferdinando fu Luigi.	700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'articolo 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	262581	Diprima Domenico di Bartolo, dom. in Locati (Palermo)	4900 —
Id.	404791	Come sopra	2100 —
Id.	166311	Lutrario Severo di Gaetano, dom. a Formia	35 —
Id.	257938	Lutrario Pompeo fu Severo, minore sotto la patria potestà della madre Imbriani Immacolata ved. Lutrario, dom. a Formia	105 —
Id.	410925	Come sopra	115, 50
Id.	257937	Lutrario Tommaso fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410924	Come sopra	115, 50
Id.	257936	Lutrario Gaetano fu Severo, minore ecc., come sopra.	105 —
Id.	410923	Come il precedente	115, 50
Id.	410926	Lutrario Natalina fu Severo, minore ecc., come sopra	115, 50
Id.	410927 Proprietà e usufrutto	Lutrario Anna, nubile, Gaetano, Tommaso, Pompeo e Natalina, gli ultimi quattro minori, ecc. come sopra, quali eredi indivisi del padre, dom. a Formia, con usufrutto a favore di Imbriani Immacolata ved. Lutrario	115, 50
Id.	111826 Solo usufrutto	Cagni Giovanni, Maria e Iolanda di Vincenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Piazza Armerina (Caltanisetta), con usufrutto a favore di Spampinato Adelaide fu Gaetano in Trigona	1169 —
Id.	385888	Greco Maria Francesca fu Francesco nubile, dom. a Oriolo Calabro (Cosenza), vincolata	626, 50
Id.	8214	De Feo Angela di Giovanni, minore emancipata sotto la curatela speciale del marito Nazzaro Carmine, dom. ad Atripalda (Avellino)	5275 —
Id.	8215	Come sopra	2210 —
Id.	8216	Come sopra	2775 —
Rendita 5 %	144181	Montoneri Mangione Maria di Vincenzo, moglie di Giudice Re Salvatore, dom. a Taranto, vincolata	1050 —
Id.	11821	Vecchione Aida di Ernesto, moglie di Trocchia Giovanni, dom. a Napoli, vincolata	2495 —
Id.	16298	Geraci Giuseppe fu Natale, dom. a Castrofilippo (Agrigento)	1000 —
Id.	181731	Rizzo Concetta fu Sebastiano, nubile, dom. in Bargio (Agrigento), vincolata	1480 —
Id.	130679	Saieva Rosalia di Benedetto, moglie di Manfrino Attilio, dom. ad Agrigento, vincolata	125 —
Prest. Red. 3,50 %	299102	Manfrino Attilio fu Luigi, dom. a Torino	91 —
Id.	441350	Nardilli Margherita fu Amilcare, nubile, dom. a Roma, vincolata	2100 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	482827	Nardilli Margherita fu Amilcare, minore emancipata sotto la curatela del marito Grandi Mario di Domenico, dom. a Napoli, vincolata	7525 —
Id.	502878	Bonelli Pasquale fu Gerardo, minore sotto la patria potestà della madre Testa Anna fu Luigi ved. Bonelli Gerardo, dom. a Formia (Latina)	1564,50
Id.	502880	Bonelli Vittoria fu Gerardo, nubile, minore ecc., come sopra	1564,50
Id.	502879	Bonelli Luigi fu Gerardo, minore ecc., come sopra	1564,50
Id.	145866	Giordano Angelina di Salvatore, moglie di Giordano Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	7875 —
Id.	30303	Pitasso Agnese fu Francesco, moglie di Santirocco Vincenzo, dom. in Pescocostanzo (Aquila)	700 —
Id.	109046	Scavone Francesca-Maria-Filippa fu Rocco, moglie di Borragine Vincenzo, dom. in Catania	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1681)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906):

N. 485483 di annue L. 52,50, intestato all'Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia (Firenze);

N. 561727 di annue L. 1197, intestato a Marenco Vincenza fu Giacinto, nubile, dom. a Torino, vincolata per dote;

N. 452819 di annue L. 280, intestato all'Asilo infantile Gaetano Crosti, in Cairate (Milano);

N. 271802 di annue L. 3,50, intestato alla Confraternita di Maria SS.ma Incoronata sotto il titolo di San Giovanni, nella Cattedrale di Ripatransone (Ascoli);

N. 679313 di annue L. 290,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Catanzaro, ipotecata per cauzione;

N. 801023 di annue L. 59,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Gerace (Reggio Calabria), ipotecata per cauzione;

N. 500461 di annue L. 948,50, intestato al Legato Landi per un posto di studio in Torrita (Siena);

N. 454695 di annue L. 133, intestato a Martino Maddalena fu Nicola Maria, moglie di Marino Giuseppe fu Francesco, dom. in Tufara (Campobasso), vincolata per dote;

N. 377457 di annue L. 252, intestata come la precedente;

N. 76022 di annue L. 7, intestato alla Brebenda dei Censurati (Brindisi);

N. 342633 di annue L. 10,50, intestato alla Cappella di San Rocco, in Introdacqua (Aquila), amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 maggio 1945

(785) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie nona, n. 128392, dell'importo di L. 66,75, rilasciata il 20 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), per il versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), dovuta dalla ditta Marimpietri Andrea fu Demetrio, iscritta all'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di S. Demetrio nei Vestini, con delega allo stesso Marimpietri Andrea fu Demetrio per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale dell'Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 maggio 1945

(786) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° ottobre 1945 - N. 204

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,8[illegible]5
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,50
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3.50 % 1934	»	90,40
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,45

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 ottobre 1945 - N. 205

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,[illegible]1
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	»	107,75
Id. 3,50 % 1902	»	9[illegible] —
Id. 3 % lordo	»	75 —
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3.50 % 1934	»	90,75
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3.50 %	»	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio per avviamento al teatro lirico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

1. — E' indetto un concorso, per esame, a cinque borse di studio di cui quattro per i residenti fuori Roma, uno per i residenti in Roma, per la frequenza al « Corso di perfezionamento e di avviamento al teatro » istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti d'ambo i sessi.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di canto, conseguito in un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

Tuttavia possono partecipare al concorso anche coloro i quali, pur essendo sforniti del prescritto diploma, abbiano qualità eccezionali, e dimostrino di possedere una preparazione e una tecnica non inferiore a quelle dei candidati forniti di diploma.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione sotto la vigilanza di una speciale Commissione. Esso è annuale: ha inizio il 1° novembre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi al corso saranno istruiti alla pratica del repertorio (canto, giuoco scenico, truccatura, costume) e alla storia della musica. Essi potranno essere richiesti, per eventuali prestazioni, dalla Direzione del Teatro dell'Opera durante il periodo scolastico. Il direttore del corso dovrà esprimere il suo parere.

4. — Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di anni 19, quello massimo di anni 30, entrambi calcolati al 31 dicembre 1945.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 12, sottoscritta dal concorrente (il quale dovrà indicare, con la specificazione del genere di voce che possiede, anche il suo domicilio) dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione IV - non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

I concorrenti richiamati alle armi, gli ex combattenti, i reduci, i residenti all'estero, hanno facoltà di presentare entro il termine suddetto la sola domanda, riservandosi di produrre al momento dell'esame i prescritti documenti.

La domanda dovrà essere corredata dai documenti qui elencati, rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

3) certificato di buona condotta morale e civile;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini stranieri purchè in possesso del diploma di canto conseguito presso un Regio conservatorio di musica o in un Istituto musicale pareggiato.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dai prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà sola consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

L'istruttoria delle domande e lo svolgimento del concorso saranno curati, presso il Teatro Reale dell'Opera da un'apposita Commissione di segreteria, nominata con decreto Ministeriale.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere le seguenti prove:

esecuzione di quattro pezzi preparati dal candidato, due scelti fra le opere del repertorio classico (con particolare riguardo al « bel canto ») e romantico, due tra le opere moderne comprendenti anche quelle dei musicisti di avanguardia.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documenti di riconoscimento.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre a prove supplementari, non contemplate dal presente bando di concorso, i candidati non muniti di diploma.

La Commissione giudicatrice sottoporrà ad una seconda audizione quei concorrenti che alla prima audizione abbiano conseguito una votazione inferiore a 8/10.

7. — Ai vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di studio dell'ammontare di L. 3000 mensili per i residenti fuori Roma e di L. 1500 mensili per i residenti in Roma. La borsa verrà corrisposta in otto rate uguali.

Qualora le quattro borse di studio per i residenti fuori Roma non vengano in tutto o in parte conferite, potrà la Commissione giudicatrice proporre al Ministero l'aumento del numero delle borse per i residenti in Roma e altresì proporre una maggiorazione sull'aumento di tutte le borse corrispondentemente alla somma non assegnata; qualora, invece non fosse prescelto nessun candidato residente in Roma la somma prevista per questa borsa può essere ripartita a beneficio degli altri vincitori, previa, anche in questo caso, l'approvazione del Ministero.

La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo, le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del commissario del Reale Teatro dell'Opera.

L'allievo che non dimostri zelo e profitto può essere radiato dal corso dalla Commissione di vigilanza su proposta del direttore.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

9. — Coloro che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione teatrale successiva all'anno di frequenza del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 settembre 1946.

10. — Al termine del corso, gli allievi che lo abbiano seguito con profitto riceveranno un attestato dal Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 29 settembre 1945.

Il Ministro: ARANGO RUIZ

(1703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che con ordinanza in data 11 agosto 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 agosto 1945, è stato disposto che i benefici derivanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, decorressero dalla data 1° agosto 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della suddetta ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i benefici derivanti dal summenzionato decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, decorrano dalla data stabilita nel decreto stesso.

In data 27 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1688)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1689)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 settembre 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523 (Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia), già reso esecutivo con precedente ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 settembre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1690)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.